

GIOVANNI BATTISTA VARNIER

*VALORI RELIGIOSI E SOCIETÀ CIVILE: RIFLESSIONI SUL CASO
ITALIANO*

SOMMARIO: 1. Quale disciplina giuridica per il fenomeno religioso? - 2. Il caso italiano: "le due Rome". - 3. I problemi di oggi: *a.* la rinnovata soluzione pattizia: un accordo di separazione? *b.* antiche e nuove minoranze religiose; *c.* la legislazione "diffusa" per il fenomeno religioso. - 4. Verso la nuova Repubblica: *a.* il principio supremo di laicità; *b.* i principi del cattolicesimo "parte del patrimonio storico del popolo italiano". - 5. Conclusioni.

È un onore per me prendere la parola nell'Università Externado di Colombia, che alla sua origine ed in tutto il suo percorso scientifico e civile più che secolare si ispira ai principi di libertà e di laicità come fondamento di una vera scienza. Così mi spiego le parole che leggo nello stemma dell'Università: "*Post tenebras spero lucem*".

Voglio subito sottolineare che è un errore intendere la laicità come qualcosa che già da tempo abbiamo conquistato e che già esiste, come qualcosa di immutabile e di statico, in una qualche forma come sublimata nel cielo delle idee, tanto per usare l'immagine platonica.

È un'idea consolidatasi quando nel mondo occidentale esistevano una, due, tre religioni e confessioni e, in opposizione a queste, la laicità come valore dell'indifferenza della società civile e politica al fenomeno religioso, che avrebbe dovuto essere considerato come patrimonio privato dell'individuo.

1. La domanda posta nel titolo di questo paragrafo sta a significare se nella società contemporanea sia ancora necessaria, come è avvenuto per il passato, una specifica disciplina giuridica per il fenomeno religioso. È infatti venuta meno quella sensibilità per la problematica dei rapporti tra fattore religioso e comunità politica che ha accompagnato tutta la storia dell'occidente cristiano. Le questioni economiche e sociali hanno oggi il sopravvento e determinano le scelte collettive e le strategie di interesse comune.

Tuttavia, l'anelito verso lo spirituale, l'aspirazione alla trascendenza e il sentimento religioso in genere non possono essere ulteriormente compresi, perché sono una componente essenziale della personalità umana. Il mondo delle religioni è in fermento con una rivitalizzazione dei problemi che occupano lo spazio delle coscienze individuali e delle organizzazioni sociali e riducono l'ambito che il principio di laicità considerava come il dominio riservato e prevalente dell'organizzazione sociale e politica. In que-

sto senso noi incontriamo fenomeni nuovi che le teorie del passato non potevano prevedere.

Se la sfera religiosa non può venire ulteriormente compressa, non può essere neppure totalmente circoscritta nel privato. Viviamo in un sistema quale quello occidentale impregnato di valori di matrice cristiana e, per quanto qui ci riguarda, dal principio del dualismo giurisdizionale cristiano. Col passo evangelico: "*Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari; et quae sunt Dei, Deo*" iniziò quel contrasto tra autorità civile e autorità religiosa che, nei secoli, pose di fronte papi e vescovi da un lato, imperatori e re dall'altro. Questa visione del mondo - che contrappone ai poteri e ai doveri dello Stato (istituzione naturale e temporale) la Chiesa (istituzione spirituale e soprannaturale) - postula immediatamente il principio della dualità nel governo dell'umanità, nel senso che questa richiede che la Chiesa e lo Stato, pur diversi per origine, natura e mezzi, vi rivolgano parimenti le loro cure.

Da tale contrapposizione è scaturito, come conseguenza, il problema di armonizzare i dettami del potere politico e di quello religioso. Infatti, entrambi questi poteri, ciascuno per proprio conto, impongono regole di comportamento allo stesso aggregato di individui. La questione non è di facile soluzione, in quanto la Chiesa (e comunque ogni altro tipo di autorità religiosa) ha sempre affermato la sua superiorità sullo Stato, a causa della preminenza del fattore spirituale su quello temporale.

Come sappiamo i rapporti tra questi due enti dettero origine anche a contrasti e a gravi turbolenze, ma in tanti secoli di vita né l'uno, né l'altro fu soppresso o assoggettato decisamente, lasciando inoltre il *civis-fidelis* diviso dall'obbedienza a due diverse autorità in disaccordo tra loro.

Se oggi nessuno rimpiange che restino soltanto un ricordo quelle lotte tra *imperator et pontifex*, che per un lungo ordine di anni hanno riempito la storia d'Europa, non si può non lamentare che lo spazio riservato al mondo dell'economia rischia di porre in secondo piano la delicatezza e la specialità di quegli affari di coscienza: "pei quali l'ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi", come ebbe a sostenere Benedetto Croce, prendendo la parola in Senato, nel 1929, nel discorso per la ratifica dei Patti lateranensi.

Si pone quindi l'esigenza di inserire in modo compiuto il modello di Stato laico contemporaneo nelle consuete sistematiche dei rapporti Stato-Chiesa. Nell'ambito dello studio relativo agli aspetti giuridici del fattore religioso, non c'è chi non veda come gli antichi termini da cui derivano le odierne classificazioni siano ormai inadeguati.

Queste sistematiche sembrano aver perso il loro valore di categorie

interpretative delle realtà statuali moderne, tanto è vero che spesso vengono confuse e le definizioni perdono i loro significati specifici. Uno degli esempi emblematici di questo malinteso è l'appiattimento della categoria dello Stato laico in quella del separatismo, dimenticando che alcuni ordinamenti laici intrattengono rapporti speciali con la Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose.

Pertanto, continuando a restare ancorati ad una concezione di rapporti intercorrenti in modo diretto tra ordinamenti giuridici primari, non vengono riconosciuti i mutamenti verificatisi nelle relazioni tra gerarchie ecclesiastiche e poteri civili. Tramontati gli incontri di vertice e preso atto dei tentativi operati dalla Chiesa cattolica di ricostruire una società cristiana non più fondata sulle garanzie dei sovrani ma sull'azione dei fedeli, si dovrà tener conto di questa evoluzione storica ed inserire in una sistematica che risale al secolo scorso il ruolo, ove risulti presente, del cattolicesimo politico e del movimento cattolico in generale. È soprattutto il partito di ispirazione cristiana che, ove le condizioni politiche lo consentono, si interpone nell'antico rapporto tra Chiesa e Stato e costituisce un'entità da considerarsi attentamente e che non può venire inquadrata negli schemi usuali.

La valutazione di questa nuova realtà presenta delle difficoltà, ma se non otterrà il rilievo adeguato e si continuerà ad operare secondo categorie anteriori allo sviluppo della stessa e frutto di un pensiero giuridico di formazione liberale, per ciò ostile a dare valore all'azione dei cattolici, parte della storia delle relazioni Stato-Chiesa dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi non troverà completa spiegazione.

La mia idea è che il compito più importante della scienza del diritto ecclesiastico sia la ricerca di una nuova forma di laicità caratterizzata non da una sospettosa indifferenza al fenomeno religioso, piuttosto per un'attenzione al fenomeno stesso nelle sue forme individuali e collettive. Cioè alle ragioni di chi crede e di chi non crede e ai riflessi di queste attitudini nel diritto, come, per esempio, nel molteplice caso dell'obiezione di coscienza, dove non viene in considerazione la frontiera dello Stato di fronte al fenomeno religioso, bensì la frontiera del fenomeno religioso di fronte allo Stato.

Da ciò deriva una seconda considerazione, cioè la necessità di uno studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso in sé considerato, anche se non esiste in Colombia un insegnamento specifico come in Italia, che prende il nome di diritto ecclesiastico, inteso come il diritto dello Stato che si riferisce al fattore religioso.

In questo senso l'Università di Urbino da tempo ha assunto un ruolo

molto importante nello studio e nella ricerca sulle minoranze religiose, organizzando due convegni su i seguenti temi: il primo "Normativa e organizzazione delle minoranze confessionali in Italia", che si svolse nel settembre 1990, il secondo sul tema "Principio pattizio e realtà religiose minoritarie", svoltosi nell'ottobre 1993.

Con questa ultima considerazione preliminare tengo a dire che, sebbene esistano analogie tra la Colombia e l'Italia, l'Italia ha una forte specializzazione e per tanto la mia relazione si riferisce nel suo titolo al caso italiano.

2. Quanto abbiamo richiamato nelle grandi linee interessa tutte le realtà statuali dell'Occidente cristiano, quindi anche la Repubblica di Colombia, Stato concordatario da antica data che oggi sta affrontando problemi di armonizzazione costituzionale di norme di derivazione pattizia, non differenti da quelli di altri contesti democratici contemporanei, alla ricerca di un delicato equilibrio tra Stato laico e valori religiosi. Ma se questo è valido per tutti quei Paesi che accettano la separazione tra la sfera religiosa e quella civile, è significativo per l'ordinamento italiano che vede la presenza ultramillenaria del pontefice in Roma, a cui spettano, tra gli altri, i titoli di Primate d'Italia e arcivescovo e metropolita della Provincia romana. È un'anomalia a cui non si presta nessuna delle soluzioni proposte per altri ordinamenti e che ha visto il nostro storico e politico Giovanni Spadolini, scomparso nell'estate 1994, usare in più occasioni le espressioni: "Le due Rome"; "Le due rive del Tevere"; "Il Tevere più largo", per meglio evidenziare questa realtà, auspicando nel contempo una serena convivenza, in un clima di armonia e di reciproco rispetto.

Una tale situazione può essere riassunta in tre punti:

- a) La rinnovata soluzione pattizia;
- b) Minoranze religiose antiche e nuove;
- c) La legislazione "diffusa" per il fenomeno religioso.

Quale è dunque la risposta italiana? Quali indicazioni troviamo nei principi della Carta costituzionale per regolare i rapporti tra Stato laico e fattore religioso?

Come è noto gli orientamenti della politica ecclesiastica italiana di questo secolo sono stati differenti; si è conosciuto il laicismo anticlericale, il confessionnalismo, la costruzione di uno Stato etico, con i suoi valori specifici, fino alla situazione odierna che - come cercheremo di delineare - intrattiene relazioni privilegiate con diverse confessioni religiose, ne riconosce altre e alcune volutamente ignora.

a. Dopo la catastrofe della guerra, il travaglio della lotta di liberazione e la sconfitta del nazifascismo, si inaugura un periodo in cui le grandi ideologie contrapposte si fronteggiano, ma anche convivono. Esse sono presenze dominanti in sede di Assemblea costituente. Ciò comporta che debbano contemperarsi per produrre la Costituzione italiana del 1948, che è basata sul principio pluralista dell'eguale libertà religiosa e sul principio pattizio esteso alle confessioni non cattoliche, in modo da disciplinare con equilibrio l'interesse per il fattore religioso esterno.

Appare tuttavia assai discutibile che un ordinamento, improntato allo scopo di distruggere una dittatura per sostituirla con una repubblica democratica e parlamentare, assuma l'impegno costituzionalmente rilevante di evitare ogni rottura con il passato nei suoi rapporti con la Chiesa cattolica, richiamando integralmente i Patti del Laterano del 1929 nella nuova Carta costituzionale e lasciando per parecchio tempo invase tutte le istanze di revisione concordataria. Nonostante il nuovo quadro istituzionale, per lungo tempo lo Stato italiano si caratterizzò per un orientamento confessionista cattolico, attraverso un'irrilevante produzione legislativa, una prassi amministrativa immobile, una prevalente dottrina e una giurisprudenza ferme nel sostegno della cosiddetta "costituzionalizzazione" dei Patti lateranensi.

Diversi fattori contribuirono al "disgelo" istituzionale - così definito da alcuni studiosi - che si ebbe negli anni '60. In questo clima fu approvata, nell'ottobre 1967, una mozione parlamentare contenente una limitata istanza di revisione concordataria e si costituì un'apposita Commissione ministeriale di studio. Spinta occasionale di questo evento fu un veto amministrativo alla rappresentazione in Roma dell'opera, del drammaturgo tedesco Rolf Hochhuth, "Il Vicario", considerata lesiva della memoria di Pio XII e tale da violare il carattere sacro della Città eterna, riconosciuto dall'articolo 1° del Concordato del 1929.

Ad ostacolare questo *iter*, ma nello stesso tempo a rendere più necessaria una profonda riforma concordataria, si inserì la vicenda del divorzio che nel nostro paese ha una lunga storia di tentativi non giunti in porto e di intrecci con le situazioni politiche. Quando incominciò a delinearsi una maggioranza parlamentare a sostegno dei progetti tendenti a disciplinare i casi di scioglimento di matrimonio, la Santa Sede - preoccupata del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico - chiese al governo di iniziare trattative per giungere ad una interpretazione dell'articolo 34 del Concordato, mentre i cattolici italiani protestavano contro l'istituto del divorzio e il partito di maggioranza (Democrazia Cristiana) ottenne il varo delle norme sul referendum popolare.

Immediatamente dopo l'approvazione della legge 1° dicembre 1970, n° 898 che porta il titolo: "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", si ebbe la richiesta della sua totale abrogazione a mezzo referendum. Tre anni dopo avvenne la consultazione referendaria - allorché il divorzio era entrato senza traumi nel costume degli italiani - ciò fece assumere alle parti toni aspri e vide i credenti divisi nel rispettare le indicazioni della gerarchia. La volontà popolare venne così a confermare degli articoli di legge tecnicamente non esemplari, i quali avrebbero potuto trovare spazio nella più organica riforma del diritto di famiglia e la data del 12 maggio 1974 evidenziò quella graduale acquisizione di una coscienza laica in atto nella maggioranza del Paese. Contemporaneamente, non avendo trovato seguito - pur essendo state accolte con interesse - alcune proposte di revisione costituzionale degli articoli 7 e 8 della Costituzione e risultando scarsamente attuabili i tentativi volti ad abrogare mediante referendum le norme che immettono nell'ordinamento interno i Patti del Laterano, il continuo ampliamento delle aree di libertà fece sembrare anacronistici molti privilegi, producendo una vasta erosione delle norme concordatarie, tanto che i risultati della Commissione Gonella (quella commissione costituita dopo la mozione parlamentare del 1967) sembrarono vecchi quasi come lo stesso Concordato.

Mentre l'iter per la revisione concordataria si prolungava nel tempo, tanto da far dubitare che potesse concludersi e si allontanava l'interesse per gli esiti degli incontri dei rappresentanti della Santa Sede e del Governo italiano per predisporre su basi attuali schemi per un futuro concordato, la Corte costituzionale - siamo ormai nel 1982 - dopo alcuni segnali premonitori non recepiti dalla classe politica, intervenne direttamente in tema di effetti civili del matrimonio canonico. La giurisprudenza costituzionale, intaccando per la prima volta la materia concordataria, svolse un'azione di supplenza, indirizzandosi verso una interpretazione del Concordato consona ai principi supremi della Costituzione.

Ci troviamo così nel 1984 con una completa revisione del Concordato del 1929 (da 45 a 14 articoli, oltre ad un protocollo addizionale) e con l'avvio del processo delle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione.

Esaminando questi Accordi (in cui all'articolo 1 si prevede che lo Stato e la Chiesa si impegnano "alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese"), si può constatare come il dettato del Concilio Vaticano II di una sana collaborazione tra società religiosa e società civile viene ad assumere forme e contenuti differenti. Infatti diversi possono essere i riflessi e le implicazioni della norma concordataria le cui finalità

sono più temporali che spirituali e, se da un lato eliminano ogni rivendicazione di una *potestas indirecta in temporalibus*, dall'altra introducono il principio della collaborazione come principio sostitutivo dei valori classici del confessionismo cattolico. Tale sistema si fonda sull'accettazione della Chiesa cattolica come forza sociale (accanto e al di sopra di una pluralità di altri soggetti) e della dimensione sociale che anche lo Stato ha assunto.

Si tratta di un metodo che - secondo le parole del Presidente del Consiglio italiano (gennaio 1984) - dovrebbe consentire "di esprimere strumenti nuovi e idonei a dar vita a un sistema di equilibrata e armonica composizione degli interessi religiosi dei cittadini, di quelli delle Confessioni religiose e di quelli dello Stato" e "potrebbe segnare l'inizio di una fase di nuovi accordi Stato-Chiesa che risolvano l'antico ruolo di definizione teorica dei confini nella più ampia dimensione della libertà religiosa, trasformando i cosiddetti patti di unione del passato in nuovi patti di libertà e di cooperazione, secondo le precisazioni date dal Concilio Vaticano II nella costituzione *Gaudium et Spes* in ordine ai rapporti con la comunità politica".

b. Anche se in un contesto come quello italiano il riferimento al cattolicesimo è di gran lunga preminente, non è da trascurare, a proposito delle minoranze religiose, quella evoluzione che in un secolo da "culti tollerati", poi definiti "ammessi" e, infine, "acattolici", li fa oggi qualificare come "confessioni diverse dalla cattolica".

Il legislatore ha preferito abbandonare le vecchie concessioni a carattere particolare di stampo ottocentesco, a favore di una garanzia di condizioni corrispondenti a quelle previste per la Chiesa cattolica: corrispondenti ma non uguali. Il governo fascista, in modo significativo, presentò una nuova disciplina sui culti ammessi il medesimo giorno in cui fu presentata la legge di esecuzione dei Patti lateranensi (fa storia a parte il trattamento riguardante gli israeliti i quali, nel volgere di pochi anni, conobbero una disciplina sostanzialmente accordata e provvedimenti vessatori che li colpiscono sotto l'aspetto razziale).

Analogamente al Concordato detta disciplina venne poi rafforzata nei confronti del legislatore ordinario che volesse abrogarla o modificarla senza le intese previste dall'articolo 8 della Costituzione. Quelle stesse cause che hanno messo in moto il procedimento di revisione concordataria hanno dato inoltre l'avvio all'attuazione delle intese.

Ma proprio l'attuazione del dettato costituzionale ha creato un paradosso, infatti ha approfondito le disuguaglianze tra le confessioni religiose, creando diverse condizioni giuridiche per le confessioni che hanno stipulato

un'intesa, rispetto a quelle che non l'hanno richiesta, o che richiestala non l'hanno ancora ottenuta.

Già il costituente italiano nel formulare l'articolo 8 aveva in mente una realtà religiosa che non è quella odierna nettamente pluriconfessionale e identificava le minoranze religiose sostanzialmente con ebrei e valdesi, mentre oggi è lo stesso sistema di accordi che, ponendo in maggiore considerazione alcuni valori (prevalentemente tradizionali) rispetto ad altri (prevalentemente lontani da quelli del nostro ordinamento), finisce con il ritagliare spazi maggiormente tutelati per alcune confessioni rispetto alle altre.

c. Come nel passato le norme concordatarie del 1929 ampliarono l'oggetto proprio del diritto ecclesiastico, facendo rientrare nel suo ambito istituti di competenza di altri settori del diritto (il riferimento è al diritto matrimoniale), gli Accordi di Villa Madama del 1984 hanno operato una ulteriore estensione, quanto meno delle materie soggette a regolamento patizio (si pensi ai beni culturali e, in modo meno specifico, a tutta la problematica relativa ai rapporti tra Chiesa particolare e comunità civile che si apre con la firma dei protocolli del 18 febbraio 1984). A ciò dobbiamo aggiungere una più antica, ma ugualmente recente, attenzione per la legislazione italiana extraconcordataria; infatti, nell'intento di ampliare la prospettiva rappresentata dalla normativa speciale contenuta in quelle deliberazioni bilaterali che da lustri sono considerate il nucleo fondamentale della materia, alcuni studiosi hanno iniziato ad approfondire anche tale settore. Abbiamo quindi l'introduzione di nuove norme nel corpo di quello che, con termine desueto, si definisce diritto concordatario, accanto ad una maggiore estensione e conseguente attenzione ad una legislazione ecclesiastica perseguita attraverso quella che i giuristi individuano come legislazione "diffusa", la quale sposta e rinnova il tradizionale assetto gerarchico delle fonti del diritto ecclesiastico italiano. A questo proposito è il caso di far riferimento all'importanza che va assumendo, quanto meno dal punto di vista quantitativo, la legislazione regionale, laddove la forza dei fatti si è imposta sul disinteresse e la distrazione con cui la dottrina ha per lungo tempo seguito l'emergere delle autonomie regionali e l'evolvere delle relazioni tra società civile e società religiosa verso assetti che corrispondevano sempre meno ai modelli verticistici ed accentratori ereditati dal passato pre-costituzionale e pre-conciliare. Tale legislazione va occupando uno spazio crescente che talvolta non pare in linea con le norme statali e al cui sviluppo non ha fatto però riscontro una adeguata produzione di strumenti che ne permettano una sistematica e tempestiva conoscenza.

Dobbiamo quindi porre attenzione al fatto che nell'ordinamento italiano troveremo norme che riguardano il fenomeno religioso non solo nelle fonti tradizionali (concordato e intese), ma sparse in una serie di provvedimenti legislativi.

4. Siamo ormai - anche se stentiamo a prenderne atto - di fronte ad una nuova pagina della storia politica del nostro Paese, di fronte a mutamenti che faticiamo a quantificare. In una situazione segnata da cambiamenti non solo partitici, ma anche di carattere istituzionale tanto da poter parlare di una nuova Repubblica, quanto meno dal punto di vista sostanziale. Repubblica che dovrà essere fondata su una carta costituzionale ferma nella difesa di quei principi fondamentali che codificano gli ideali per cui si è combattuto nel primo e nel secondo Risorgimento nazionale, ma rinnovata per quanto riguarda l'organizzazione dello Stato, che però nel campo della disciplina giuridica del fenomeno religioso dovrà essere basata su due principi:

- a) Il principio supremo di laicità,
- b) Il principio del cattolicesimo come parte del "patrimonio storico del popolo italiano".

Nel campo della disciplina giuridica del fenomeno religioso in anni vicini abbiamo assistito ad una fase di dinamismo nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose. Infatti si sono avuti tra il 1984 ed il 1989: l'accordo di modificazione del Concordato lateranense (il cosiddetto accordo di Villa Madama); la legge 20 maggio 1985, n. 222, che viene ad essere l'elemento più innovativo delle nuove norme pattizie, grazie alla disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici. Si sono poi avute una discussa intesa a carattere concordatario per disciplinare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; infine quattro intese con le quali per la prima volta si dà applicazione all'articolo 8, III comma della Costituzione, cioè l'intesa con la Tavola valdese, con le Assemblee di Dio in Italia, con gli Avventisti del Settimo Giorno e, ultima, quella con la Comunità ebraica italiana.

Salvo qualche intervento (sono in discussione intese con Battisti e Luterani), questa fase di dinamismo sembra essersi arrestata, mentre sono degni di interesse alcuni fermenti che provengono dal mondo religioso.

Di fronte ad una società che presenta spiccate caratteristiche di laicità e di agnosticismo e all'emergere a tratti di un anticlericalismo "radicale", dopo che il mondo cattolico ha attraversato uno sbandamento post-conciliare, assistiamo ad un rinnovato impegno religioso e a processi di riaggrega-

zione. Inoltre assumono rilievo altre forme d'impegno dei cattolici nel temporale come il volontariato, che insieme all'obiezione di coscienza coinvolge un numero elevato di cittadini di prevalente formazione cattolica. Nuovi settori di intervento si aprono nell'ambito delle realtà locali con la possibilità, nel contesto della riconosciuta autonomia amministrativa, di percorrere spazi diversi in contesti particolari quali: assistenza e beneficenza, beni culturali, consultori familiari, urbanistica religiosa, che direttamente o indirettamente toccano gli interessi religiosi della popolazione.

A fianco a ciò c'è l'affacciarsi nel nostro ordinamento di nuovi movimenti religiosi e della realtà islamica venata di fondamentalismo. Il riferimento è a quei movimenti che si caratterizzano per il proselitismo e con distinzioni sovente empiriche, che appartengono più al mondo della teologia che a quello del diritto e navigando tra entità più o meno religiose, spirituali e filosofiche, si staccano dal quadro giuridico delle minoranze religiose tradizionalmente intese. Gli studiosi li hanno rubricati con l'espressione "nuovi movimenti religiosi" o, secondo altri, "movimenti religiosi marginali". Quest'ultima definizione si riferisce anche a quei movimenti che in altre parti del mondo hanno una tradizione e un vasto seguito, ma che in Italia si sono presentati solo recentemente e per ciò vengono recepiti come "nuovi" (si pensi all'islamismo).

Si stanno sviluppando numerosi gruppi caratterizzati da un'impronta religiosa che si riflettono in modo sensibile sulla vita quotidiana degli adepti, ma che quasi sempre mancano della base ordinamentale. Sono realtà studiate, fino ad ora, prevalentemente da sociologi ed antropologi, ma che trovano i giuristi poco preparati ad inquadrarle ed a "stabilire quando ci si trova di fronte a credenze di religione che non si sostanzino in meri movimenti di pensiero e consentire allo Stato di valutarne il contenuto ideologico che non può essere indifferente non solo perché può contrastare con i limiti generali dell'ordine pubblico e del buon costume, ma perché preliminarmente ad ogni rapporto giuridico è l'esatta determinazione delle parti, gli interessi di cui esse sono portatrici ed il fine che intendono perseguire". È necessario aggiungere che, se in questi casi non si è sempre in presenza di confessioni riconducibili nel quadro giuridico delle "minoranze religiose", si è pur sempre di fronte a gruppi che perseguono finalità costituzionalmente garantite. A ciò si somma in modo più esplicito il fondamentalismo islamico, detentore di precetti religiosi e civili ad un tempo, che si scontrano, non solo con le nostre coscienze, ma anche con le nostre stesse istituzioni giuridiche.

Si scorgono aspetti inquietanti per le norme interne di alcuni gruppi a finalità religiosa e nasce il timore per la visione di una società sempre meno

laica propria di talune realtà minoritarie. La storia dell'uomo è legata all'intolleranza a sfondo religioso, oggi essa rischia di manifestarsi sotto aspetti diversi sia tra la maggioranza che tra i gruppi minoritari; gli echi che giungono dal vicino Oriente e la massiccia immigrazione di lavoratori extracomunitari di fede islamica fa temere per la serena coesistenza tra le varie religioni. Infatti la nostra Carta costituzionale, riconoscendo a tutti il diritto di professare la propria fede, pone all'attenzione generale anche la particolare realtà dei nostri giorni - e ancor più a quella che vi sarà in futuro - a seguito della presenza di una immigrazione straniera nel nostro Paese.

La presunzione di possedere la verità e quindi la necessità d'imporla, porta a manifestazioni di neo-fondamentalismo religioso che non possono essere semplicemente bollate come episodi di scarso sviluppo culturale e a cui occorre porre argine proprio a garanzia della laicità statuale. Di fronte al crescente neo-integralismo, al nazionalismo legato allo spirito religioso, al risveglio islamico sorge il dubbio se lo Stato debba continuare a restare neutrale o se per caso gli strumenti offerti da un giurisdizionalismo moderno ed avanzato non possano costituire una difesa.

A qualsiasi soluzione si voglia arrivare non bisogna dimenticare che la nostra Carta costituzionale richiede la laicità dello Stato che viene a concretarsi nell'incompetenza in materia religiosa (come vedremo più in dettaglio nel paragrafo seguente). Accanto a ciò vi è tuttavia, costituzionalmente garantito, un interesse pubblico per il fenomeno religioso, con una posizione speciale per il cattolicesimo, i cui principi sono "parte del patrimonio storico del popolo italiano".

Non dunque una laicità sterilmente vuota, ma uno Stato laico che sappia accogliere con equilibrio quei valori, anche religiosi, che sono espressione della società italiana.

a. Indubbiamente lo Stato totalmente laico non esiste, è una astrazione più di quanto non lo sia lo Stato totalmente confessionale. Quando facciamo riferimento allo Stato laico pensiamo a quel tipo di laicità che nasce come momento d'indipendenza nei confronti della Chiesa e pensiamo principalmente allo Stato liberale borghese. La laicità odierna ha tuttavia perduto quelle connotazioni originarie sostanzialmente garantiste e non ci sono più rivendicazioni statuali nei confronti della Chiesa; nella società è poi venuto meno (mi riferisco all'attività legislativa, alla prassi amministrativa, alle decisioni giurisprudenziali e non ultimo alla stessa dottrina) quell'apporto liberale di matrice risorgimentale che, ad esempio, è presente nella Costituzione italiana. Invano faremo riferimento alla nostra Carta o ad altre

norme di legge per verificare se siamo o meno in presenza di uno Stato laico. Tale termine non compare mai nella Costituzione e ritengo, anche se un controllo è praticamente impossibile, che neppure compaia in alcun testo legislativo.

Certamente il dato si deve ricavare dall'analisi della politica ecclesiastica italiana, ma per avere un elemento giuridicamente fondante (non quindi valido solo politicamente) della laicità come principio del nostro ordinamento, dobbiamo ricorrere alle decisioni della Corte costituzionale. Come sappiamo la Corte ha affermato: "Il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei principi della forma di Stato delineato dalla Carta costituzionale della Repubblica", attribuendo, di conseguenza, a tale qualifica il valore di principio supremo dell'ordinamento, implicando, "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale" (Sentenza n° 203 del 7 marzo 1989 e n° 13 del 14 marzo 1991). Resta problematica l'identificazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, visto che il nostro giudice delle leggi ne ha espressamente enunciato soltanto altri due (diritto alla tutela giurisdizionale e inderogabile tutela dell'ordine pubblico), ma si deve ritenere che ve ne siano degli altri per quanto qui interessa compreso quello del riconoscimento del pluralismo confessionale.

È però soprattutto evidente che la decisione della Corte porta ad un chiarimento nella definizione della tipologia dei principi supremi dell'ordinamento, facendovi rientrare anche quello della laicità, che contemporaneamente garantisce e pone limiti all'esercizio dei diritti di libertà religiosa che, grazie al suo ruolo di principio generale ha un valore superiore alle altre norme e leggi di rango costituzionale e per ciò diviene un parametro generale della legittimità di tutte le norme relative al fenomeno religioso.

b. Qualche problema o se si vuole maggiori ritardi presenta l'affermazione della laicità nel caso italiano. Si tratta infatti di un ordinamento che, pur riconoscendo il principio di laicità dello Stato, intrattiene relazioni concordatarie con la Chiesa cattolica e si pone nei confronti delle altre confessioni con rapporti a livelli giuridici differenti. Tramontate quelle ideologie che sostenevano un concetto di laicità come valore assoluto, lo Stato laico si è trovato sguamito e ha finito con lo sposare qualsiasi qualificazione, con l'assimilare parte dei vecchi valori religiosi.

Il principale di questi è il patrimonio comune della cultura cristiana, presente da duemila anni nel nostro Paese, e, in un accordo in cui si afferma

di tener "conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni" e di avere presenti "i principi sanciti dalla Costituzione", si giunge ad affermare il riconoscimento della cultura religiosa "tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano".

A porre in crisi questa costruzione, che risponde al nome di Stato laico ma sensibile a determinati valori religiosi, non sono i conflitti tradizionali, ormai di ordine fisiologico, ma quei fenomeni nuovi e impreveduti di cui si è già fatto cenno. Che l'ordinamento statale debba difendersi dal fondamentalismo, inteso come uso della religione e mezzo di mobilitazione politica, e che possa stabilire quali confessioni e movimenti religiosi riconoscere non pare dubbio. Ciò che invece lascia perplessi è che lo faccia uno Stato che si proclama laico. Ma la perplessità maggiore deriva soprattutto dal fatto che nel riconoscere solo quei gruppi religiosi che rispondono a determinati requisiti, lo Stato finisce paradossalmente con l'utilizzare parametri che ha attinto da altre confessioni.

5. Di fronte a questo paradosso, il principio supremo della laicità sommata al principio del cattolicesimo come "parte del patrimonio storico del popolo italiano, e specialmente di fronte alle novità intervenute nel campo delle discipline ecclesiastiche (non si può dimenticare il Codice di diritto canonico del 1983), e a quelle di più ampia portata in corso nella società italiana, viene in evidenza la necessità di un'azione riequilibratrice che contribuisca a colmare le discrasie e a superare le incertezze in questo passaggio tra vecchi e nuovi ordinamenti. A tale compito è chiamata anche la dottrina italiana che può vantare una solida tradizione di cultori, pur nella crisi della civiltà giuridica. L'auspicio è che essa si assuma l'onere di rilevante impegno di carattere scientifico, di stemperare le residue disposizioni facenti capo a quella che un tempo si definiva la religione di Stato e quelle per i cosiddetti culti acattolici, per pervenire ad un solo *corpus* normativo statale, che garantisca identica libertà religiosa e spirituale e assicurare l'indipendenza delle finalità perseguite da ciascuna confessione.

Pensiamo pertanto ad un nucleo centrale volto a regolare l'insieme della problematica delle libertà di religione o meglio di coscienza e capace di realizzare la protezione individuale degli interessi religiosi dei singoli. Il gruppo, l'organizzazione sociale, la confessione sarebbero invece meglio garantiti attraverso una serie di accordi. Infatti, da quel nucleo centrale dovrebbero dipartirsi singole norme, pattizie o meno, di carattere particolare, volte ad assicurare prevalentemente la tutela collettiva degli interessi

religiosi.

Al giurista spetterebbe pertanto di ordinare tale sistema, proveniente da fonti diverse e tra loro eterogenee, in una costruzione organica.

Ciò consentirebbe di dar conto, oltre che di quegli istituti di diritto canonico che lo Stato italiano presuppone e riconosce nell'ordine suo, delle norme interne di quelle confessioni che, attraverso intese, entrano in contatto con l'ordinamento statale.

Al giurista spetta inoltre di indicare alle confessioni religiose, a tutte le confessioni religiose, un più incisivo intervento in un campo nel quale lo Stato è sempre intervenuto poco e male e oggi sembra voglia intervenire sempre meno ed è la sfida del sociale. Esse si porrebbero in modo ancor più completo al servizio dell'uomo, cittadino o straniero, in proporzione alle loro forze e secondo i loro convincimenti, anche utilizzando quello 0,8% che il contribuente destina ad esse, a cui bisognerebbe garantire l'accesso, insieme ad altre forme di detrazione fiscale, a tutte le confessioni che ne facciano richiesta a prescindere da una eventuale intesa con lo Stato.

Questo è il compito che dovrà svolgere la dottrina giuridica italiana nei prossimi anni.

Santafé de Bogotá, 23 settembre 1994